



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il Consiglio nella seduta del 18. 11. 14, composto come da verbale in pari data;

**udito** il Relatore Consigliere Barbara De Donno – Presidente della Commissione II – Studi e Documentazione;

**viste** le proprie precedenti delibere e risoluzioni concernenti la giornata inaugurale dell'anno giudiziario tributario, la sua istituzione, la cerimonia annuale e le modalità organizzative di svolgimento;

**ritenuto** di dover provvedere con una nuova Risoluzione consiliare all'integrazione coordinata delle disposizioni in esse contenute, allo scopo di aggiornare e regolamentare le modalità organizzative utili allo svolgimento della sua celebrazione;

### **DELIBERA**

di approvare la Risoluzione di cui in premessa, che sostituisce le precedenti, nel testo di seguito riportato:

#### **“Risoluzione n. 11 del 18 novembre 2014**

#### **Modalità organizzative dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, composto come da verbale in pari data;

**vista** la propria Delibera del 27 maggio 2003, con la quale, in conformità a quanto avviene per altri Organi giurisdizionali, è stata istituita la giornata inaugurale dell'anno giudiziario tributario e sono state individuate le prime modalità per la celebrazione di detta cerimonia;

**viste** le precedenti Risoluzioni nn. 8/2003, 9/2003, 7/2004, 8/2004, 5/2005, 9/2006, 7/2007, 5/2008, 7/2009, 9/2010, 5/2011, 5/2012, 1/2013 e 7/2013, con le quali si è dato corso, nel tempo, alla celebrazione della cerimonia di cui trattasi e si sono date disposizioni, di volta in volta, in ordine alle sue modalità di svolgimento;

**ritenuto** di doversi operare per un testo coordinato, ove le precedenti previsioni risultino integrate ed aggiornate e possano costituire un supporto allo svolgimento della cerimonia in parola;

**dispone**

- 1) La giornata inaugurale dell'anno giudiziario tributario ha luogo solennemente ogni anno, alla presenza delle più alte Autorità, presso una sede idonea ed atta ad evidenziare il carattere di terzietà e indipendenza degli organi della magistratura tributaria.
- 2) La cerimonia costituisce un importante momento di riflessione e confronto sull'attività svolta e sui complessi temi della giustizia tributaria, indispensabile per una più consapevole programmazione delle iniziative concernenti l'attività di giurisdizione; essa richiede, pertanto, che ci si adoperi per la maggiore diffusione dell'evento presso gli organi mediatici d'informazione.
- 3) La data dello svolgimento della cerimonia nazionale è deliberata dal Consiglio entro il mese di novembre dell'anno antecedente l'anno di riferimento della cerimonia.
- 4) La giornata inaugurale nazionale dell'anno giudiziario tributario precede le analoghe cerimonie celebrate presso le città capoluogo sede di Commissione Tributaria Regionale ed organizzate a cura di queste ultime.
- 5) Le date delle celebrazioni regionali devono essere comunicate al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non oltre la metà del mese di dicembre dell'anno antecedente l'anno di riferimento della giornata inaugurale. Le celebrazioni regionali devono essere svolte entro la fine del mese successivo alla celebrazione nazionale. Le medesime date devono essere comunicate, a cura della Commissione Tributaria Regionale organizzatrice, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali ricadenti nel territorio della Regione, onde ne curino la massima diffusione fra i giudici tributari.
- 6) Allo scopo di favorire la massima partecipazione possibile dei giudici tributari alla manifestazione i Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali provvedono a verificare che nella giornata celebrativa non abbiano luogo, se possibile, udienze.
- 7) In occasione delle celebrazioni in sede regionale non è previsto l'uso della toga.




8) Al tavolo della Presidenza siedono, salvo circostanze particolari, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale, il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale.

9) L'ordine dei lavori della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, sia nazionale che regionale, si conforma, in linea di massima, al seguente:

- a) relazione del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ovvero del Presidente della Commissione Tributaria Regionale organizzatrice;
- b) intervento del rappresentante designato dal Consiglio di Presidenza a partecipare alla giornata in sede regionale;
- c) intervento del Garante del Contribuente;
- d) intervento nella celebrazione nazionale del rappresentante del Ministro dell'Economia e delle Finanze e nella celebrazione regionale del Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale;
- e) intervento di un componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità;
- f) interventi dei rappresentanti delle associazioni dei giudici tributari secondo la rispettiva rappresentatività;
- g) interventi dei rappresentanti dei Consigli degli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e Revisori contabili;
- h) eventuali interventi programmati di rappresentanti dell'Accademia;
- i) eventuali interventi di soggetti ammessi a parlare e che abbiano presentato formale richiesta all'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale organizzatrice almeno 15 giorni prima della manifestazione.

10) La durata degli interventi non può eccedere, in linea di massima, i 20 minuti per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), e i 10 minuti per gli altri interventi, atteso che la cerimonia, nel suo complesso, ha inizio in un orario compreso fra le ore 9.00 e le ore 10.00, nonché termine entro le ore 14.00.

11) I Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali che presiedono i lavori della giornata celebrativa avranno cura di consentire, in apertura dei lavori, il saluto del rappresentante dell'ente ospitante e di far precedere la propria relazione da un indirizzo di saluto e ringraziamento alle Autorità presenti, agli iscritti a parlare ed agli organi di stampa e diffusione. I Presidenti delle



Commissioni Tributarie Regionali dispongono per l'inserimento dei più aggiornati dati statistici annuali, relativi alle Commissioni ricadenti nel territorio della Regione, quale parte integrante della propria relazione, della quale trasmettono copia al Consiglio di Presidenza.

12) Il Consiglio di Presidenza si riserva di contribuire, ove possibile, alle spese di organizzazione delle celebrazioni regionali in misura variabile da stabilirsi in sede di deliberazione della manifestazione anno per anno. L'accesso al contributo è assoggettato alla previa presentazione agli Uffici di Segretariato del Consiglio delle fatture relative alle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento celebrativo da parte dei singoli Presidenti interessati. Detto contributo si intende comprensivo degli oneri fiscali".

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la diffusione per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE

Mario CAVALLARO

